

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2026
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01
(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25,
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate dell'Ente per l'anno 2026 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha certificato la relazione sulla performance per l'anno 2025. Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
- Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione possa incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

In data 23/02/2026 è stato sottoscritto il CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Il quadro normativo e contrattuale di riferimento (CCNL 2022-2024)

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026, ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di trattamento economico del personale e di costituzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, nel quadro del processo di valorizzazione del lavoro pubblico avviato con i precedenti rinnovi contrattuali.

Il nuovo CCNL conferma l'impianto del sistema di classificazione del personale introdotto con il precedente contratto collettivo, rafforzando gli strumenti di valorizzazione delle professionalità, lo sviluppo delle competenze e la crescita professionale dei dipendenti, anche attraverso il consolidamento degli istituti del trattamento economico accessorio.

Con riferimento al Fondo delle risorse decentrate, L'art. 58 conferma la disciplina prevista dall'art. 79 del CCNL 2019/2021; Il Contratto disciplina gli incrementi delle risorse, definendo le modalità di finanziamento degli istituti economici previsti dal nuovo accordo nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli di finanza pubblica, confermando la distinzione nel fondo tra risorse stabili, che restano confermate anche per gli anni successivi, e risorse variabili, la cui composizione deve essere valutata annualmente.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 in materia di limite al trattamento accessorio, nonché le deroghe previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale per le fattispecie espressamente escluse dal predetto limite.

La costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026 è pertanto effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, delle norme legislative vigenti, delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato e degli orientamenti applicativi dell'ARAN e della magistratura contabile.

Risorse stabili

La parte stabile del Fondo è costituita dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità previste dal CCNL e dalla normativa vigente.

Tra queste, in particolare:

a) Vengono confermate le voci elencate dall'art 67 del CCNL 2016-2018:

- risorse art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti;
- risorse art. 67, comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015);
- risorse art. 67, comma 2, lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- risorse art. 67, comma 2, lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; l
- risorse art. 67, comma 2, lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);

- risorse art. 67, comma 5, lettera a) incremento per riorganizzazione con aumento di dotazione organica;
- b) Vengono confermate le voci elencate dall'art. 79 del CCNL 2019-2021:
- Risorse art. 79 comma 1, lettera b) Euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018;
 - Risorse art. 79 comma 1, lettera d) differenziale PEO personale in servizio alla data del 01/01/2021;
 - Risorse art. 79 comma 1-bis, alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3;
- c) Vengono incrementate le voci elencate dall'art. 58 del CCNL 2022-2024:
- Risorse art. 58 comma1, incremento di un importo annuo lordo pari allo 0,14% del monte salari 2021 relativo al personale (non dirigente);
- d) Viene operata a decurtazione di parte stabile fondo risorse decentrate dal 1 gennaio 2026 a seguito del parziale inglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto come previsto dall'art. 60, comma 2, del CCNL 2022-2024 sottoscritto il 23/02/2026. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base di valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella , computati per dodici mensilità, e delle unità di personale , anche a tempo determinato, destinatarie dell'indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento (dal 1 gennaio 2026).

Risorse variabili

La componente variabile del Fondo comprende le risorse aventi carattere non continuativo, determinate annualmente dall'Amministrazione sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Tra queste possono essere ricomprese le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, dai risparmi di gestione, dagli incentivi previsti dalla normativa vigente, dalle economie accertate sugli esercizi precedenti, dalle somme correlate a specifici progetti o obiettivi e dalle ulteriori fattispecie espressamente disciplinate dal CCNL e dalla legislazione vigente.

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2026 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici, e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- 1) compensi agli avvocati civili sia per le cause vinte sia per compensi riversati da terzi sia in caso di spese compensate;
- 2) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.45 del D.lgs. 36/2023, nonché gli incentivi da condono edilizio;
- 3) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate); Sul punto la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:
 - Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);
 - l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate;
- 4) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;
- 5) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
- 6) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente.
- 7) altre risorse espressamente previste anche in via pretoria qualora sulla base di specifici programmi definiti, si rilevino maggiori incassi sui maggiori accertamenti nell'anno di riferimento misurato nel conto consuntivo dell'anno successivo.

Pertanto, nella parte variabile verranno inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

- a) Risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale – incentivi tecnici); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);

- b) Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) Risorse di cui al comma 3 dell'art. 79 del CCNL 2019-2021 incremento dell'0,22% del monte salari 2018 (pari a euro 1.169,97) da destinare in misura proporzionale sulla base degli importi destinati nel 2021 alle risorse del Fondo e allo stanziamento per le Elevate qualificazioni;
- d) Risorse del CCNL 2019-2021 di cui al comma 2 dell'art. 79 lettera a): somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario e di cui al comma 1 dell'art 80 somme residue, dell'anno precedente, da risorse stabili;
- e) Risorse del CCNL 2022-2024 di cui al comma 1 art. 58 incremento una tantum pari allo 0,14% del Monte salari 2021 relativo al recupero delle quote relative alle precedenti annualità 2024-2025;
- f) Risorse del CCNL 2022-2024 di cui al comma 2 art. 58 incremento pari allo 0,22% del Monte salari 2021 relativo all'anno 2026 da destinarsi in misura proporzionale sulla base degli importi destinati nel 2024 alle risorse del Fondo e allo stanziamento per le Elevate qualificazioni e recupero delle quote relative alla precedente annualità 2025.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con proposta n. 543 del 10/07/2026 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2026 in complessivi € 96.902,03 di cui € 474,56 provenienti dall'esercizio precedente, relativo ad istituti contrattuali non pienamente utilizzati.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 18.451,00

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 18.451,00
TOTALE	€ 18.451,00

Ulteriori risorse stabili soggette al limite

Incremento per riorganizzazione con aumento dotazione organica	€ 7.449,00
Retribuzione di anzianità RIA personale cessato	€ 193,70
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 26.093,70

- Risorse stabili non soggette al limite**Incrementi esplicitamente quantificati dai C.C.N.L.**

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018, quelli previsti dal CCNL 2019-2021 e quelli previsti dall'art. 58 del CCNL 2022.2024 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) – a valere nel fondo dell'anno 2019 e successivi	€ 915,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) – parte rivalutata per l'anno 2019 e successivi	€ 501,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ 1.000,00
INCREMENTO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) pari a 84,50 euro per ciascun dipendente presente alla data del 31/12/2018 (con calcolo del personale part-time in modo pieno)	€ 1.436,50
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO CCNL 2019-2021 (ART.79, CO. 1 LETT.d)	€ 707,20
DAL 01/04/2023 - DIFFERENZIALI STIPENDIALI CAT. B3 E D3 (Art. 79 co. 1-bis CCNL 2019-2021)	€ 4.744,70
INCREMENTO CONTRATTO 2022-2024 (Art.58, co. 1) PARI ALLO 0,14% M.S. 2021	€ 725,35
RIDUZIONE INDENNITA' DI COMPARTO	€ - 2.522,13
-DIMINUIZIONE FONDO - Art.33, comma 2, d.l. 34/2019	
TOTALE	€ 7.507,62

E' stato inserito il valore di aumento del salario accessorio in coerenza dell'art 58 comma 1 del CCNL 2022-2024 calcolato sull'0,14% sul Monte Salari 2021.

E' stata operata a decurtazione di parte stabile fondo risorse decentrate dal 1 gennaio 2026 a seguito del parziale inglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto come previsto dall'art. 60,

comma 2, del CCNL 2022-2024 sottoscritto il 23/02/2026. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base di valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella, computati per dodici mensilità, e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie dell'indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento (dal 1 gennaio 2026) come evidenziato di seguito:

Area	n. dipendenti 01/01/2026	alQuota conglobata	Quota conglobata	mensileQuota annuale
Funzionari ed EQ	9	10,62	95,58	1.146,96
Istruttori	10	9,40	94,00	1.128,00
Operatori Esperti	3	8,06	20,60	247,17
Decurtazione parte fissa				2.522,13

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.58, co. 1 e 2, del CCNL 2022-2024 viene stabilito che il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari. Vengono confermate le voci elencate dall'art 67 del CCNL 2016-2018 e le voci elencate dall'art. 79 del CCNL 2019-2021.

Risorse variabili soggette ai limiti

<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT.d)</i>	
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.79, co. 2, lett. b)	€ 1.099,00
AUMENTO PER SCELTE ORGANIZZATIVE E INCENTIVI CDS (Art.79, co.2 lett. c)	
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.k) CCNL 2016-2018)	€ _____
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. b)	€ _____
TOTALE	€ 1.099,00

Risorse di cui al comma 2 dell'art. 79 del CCNL 2019-2021 lettera b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa.

Risorse variabili non soggette ai limiti

<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi</i>	€ 32.815,59
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE –</i>	€ 28.000,00
QUOTA MAX 0,22% MONTE SALARI 2018 (Art.79, co. 3 CCNL 2019-2021)	€ 386,68
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.79, co. 2, lett. d)</i>	€ 2.006,00
INCREMENTO DELLO 0,14 % M.S 2021 (C.1 ART. 58 CCNL 2022-2024) RECUPERO ANNI 2024-2025	€ 1.450,00
INCREMENTO DELLO 0,22% M.S. 2021 (comma 2 art 58 CCNL 2022-2024 RELATIVO ALL'ANNO 2026	€ 555,95
INCREMENTO DELLO 0,22% M.S. 2021 (comma 2 art 58 CCNL 2022-2024 RECUPERO ANNO 2025	€ 555,95
INCREMENTO € 84,50 PER OGNI DIP IN SERVIZIO AL 31/12/2018 - ANNO 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022	€ _____
<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 80, co. 1, ultimo periodo)</i>	€ 474,56
TOTALE	€ 66.245,73

Risorse variabili applicate:

- Risorse di cui al comma 3 dell'art. 67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997) quantificati per l'anno 2026 in Euro 36.461,77 da destinare in misura del 90% alle risorse del Fondo e del 10% allo stanziamento per le Elevate qualificazioni e pari rispettivamente ad Euro 32.815,59 e Euro 3.646,18 ;
- Risorse di cui al comma 3 dell'art. 67 CCNL 2016-2018 lettera c) Risorse da specifiche disposizione di legge: incentivi tecnici;
- Risorse di cui al comma 3 dell'art. 79 del CCNL 2019-2021 incremento dell'0,22% del monte salari 2018 (pari a euro 1.169,97) da destinare in misura proporzionale sulla base degli importi destinati nel 2021 alle risorse del Fondo e allo stanziamento per le Elevate qualificazioni e pari rispettivamente ad Euro 386,68 e Euro 783,29 (art 79 comma 3 e 5 CCNL 16/11/2022;

- d. Risorse del CCNL 2019-2021 di cui al comma 2 dell'art. 79 lettera a: somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario e di cui al comma 1 dell'art 80 somme residue, dell'anno precedente, da risorse stabili;
- e. Risorse del CCNL 2022-2024 di cui al comma 1 art 58 incremento una tantum pari allo 0,14% del Monte salari 2021 relativo al recupero delle quote relative alle precedenti annualità 2024-2025;
- f. Risorse del CCNL 2022-2024 di cui al comma 2 art 58 incremento pari allo 0,22% del Monte salari 2021 relativo all'anno 2026 (pari ad Euro 1.139,43) da destinarsi in misura proporzionale sulla base degli importi destinati nel 2024 alle risorse del Fondo e allo stanziamento per le Elevate qualificazioni e pari rispettivamente ad Euro 555,95 e Euro 583,88 e recupero delle quote relative alla precedente annualità 2025;

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

TOTALE FONDO	€ 100.945,74
DECURTAZIONI DEL FONDO –INCREMENTO BUDGET EQ	- € 3.000,000
RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016	- € 1.043,70
TOTALE	€ 96.902,04

Si stabilisce di operare una riduzione di Euro 3.000,00 alle Risorse decentrate disponibili a favore dello stanziamento per l'Elevate Qualificazioni in applicazione dell'art 67 comma 7 del CCNL del 21/05/2018.

Dalla verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2026, e in particolare quello previsto dal D.Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, viene applicata una riduzione del fondo di - Euro 1.043,70 per superamento limite.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € **33.601,32**;

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 67.344,42 ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 1.099,00 + quelle non soggette a limitazioni pari ad € 66.245,42;

Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 96.902,04 dato dal totale risorse stabili e variabili dedotta la decurtazione pari a Euro 3.000,00 per incremento budget EQ e dedotta la decurtazione per superamento limite 2016 pari a Euro 1.043,70.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo:* sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche:* sono inseriti sia i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come

normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01), sia le progressioni economiche effettuate negli anni precedenti;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 8.536,37
PROGRESSIONI ECONOMICHE (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 23.070,00
TOTALE	€ 31.606,37